

ATTO MODIFICATIVO

della Convenzione del 29 novembre 2017 per la regolamentazione dei rapporti tra il Ministero dello sviluppo economico (oggi Ministero delle imprese e del made in Italy) – DGIAI e l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. – Invitalia – inerenti all’affidamento delle attività di assistenza tecnica alla programmazione, gestione, attuazione, monitoraggio, certificazione, valutazione e controllo degli interventi del Piano Operativo Imprese e Competitività FSC 2014-2020 (PO IC FSC)

TRA

il Ministero dello sviluppo economico (oggi Ministero delle imprese e del made in Italy) - Direzione generale per gli incentivi alle imprese (DGIAI), per il quale interviene il Direttore Generale dott. Giuseppe Bronzino, domiciliato in Roma, in ragione delle cariche ed agli effetti del presente atto, presso la sede del Ministero di Viale America, 201

E

l’Agenzia nazionale per l’attrazione di investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. Invitalia, nel seguito Invitalia o Agenzia, con sede in Roma, Via Calabria n. 46, codice fiscale 05678721001, per la quale interviene il dott. Bernardo Mattarella, Amministratore Delegato,

entrambi, nel seguito, denominati le “Parti”,

VISTO

- il decreto legislativo n. 88 del 2011, che all’articolo 4, comma 1, ha rinominato in Fondo per lo Sviluppo e la coesione (FSC) il Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS), finalizzato a dare unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese;
- la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) ed in particolare l'articolo 1, comma 6, che individua le risorse del FSC per il periodo di programmazione 2014-2020, in 54.810 milioni di euro, destinandole a sostenere esclusivamente interventi per lo sviluppo, anche di natura ambientale, con una ripartizione dell’80 per cento per le aree del Mezzogiorno e del 20 per cento

per quelle del centro-nord;

- la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) ed in particolare il comma 703 dell'articolo 1, il quale, ferme restando le vigenti disposizioni sull'utilizzo del Fondo di sviluppo e coesione, detta ulteriori disposizioni per l'utilizzo delle risorse assegnate per il periodo di programmazione 2014-2020;
- la delibera CIPE n. 25 del 10 agosto 2016, con la quale sono state individuate, in applicazione della lettera c) dell'articolo 1, comma 703, della predetta legge di stabilità 2015, sei aree tematiche di interesse del FSC, ripartendo tra le stesse le risorse FSC disponibili determinate in 38.716,10 milioni di euro e determinando in 15.200,00 milioni di euro l'ammontare complessivo di risorse FSC destinate a Piani operativi afferenti le aree tematiche;
- la delibera CIPE n. 52 del 1° dicembre 2016, con cui il Comitato in applicazione dell'art. 1, comma 703, lettera c) della citata legge di stabilità 2015 e della delibera n. 25/2016 ha approvato il PO IC FSC 2014-2020 di competenza del Ministero dello sviluppo economico (oggi Ministero delle imprese e del made in Italy) con un valore complessivo di 1.400 milioni di euro posto a valere sulle risorse FSC 2014-2020 destinate all'area tematica "3.a Sviluppo economico e produttivo" dalla citata delibera n. 25/2016;
- il PO IC FSC 2014-2020, collocato nell'ambito di un quadro strategico e programmatico di riferimento unitario discendente dalle indicazioni dell'Accordo di partenariato e dalle disposizioni della delibera CIPE n. 10 del 28 gennaio 2015, relativa alla definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014-2020 e relativo monitoraggio e alla programmazione degli interventi complementari di cui all'articolo 1, comma 242, della legge n. 147/2013 previsti nell'Accordo di partenariato 2014-2020;
- l'Accordo di Partenariato con l'Italia, adottato con decisione di esecuzione C(2014) 8021 della Commissione del 29 ottobre 2014, come modificata con decisioni C(2018) 598 final dell'8 febbraio 2018, C(2019) 2858 del 23 aprile 2019 e C(2020) 174 del 20 gennaio 2020;
- la Circolare del Ministro per la Coesione territoriale e il Mezzogiorno n. 1/2017 del 5 maggio 2017,

recante “*disposizioni contenute nelle delibere CIPE n. 25 e 26 del 10 agosto 2016 in materia di Piani operativi/Piani stralcio e Patti per lo sviluppo, nonché governance, modifiche e riprogrammazioni di risorse, revoche, disposizioni finanziarie*”;

- la delibera CIPE n. 101 del 22 dicembre 2017, con la quale il Comitato ha approvato la proposta d’integrazione finanziaria finalizzata a sostenere il finanziamento di interventi di ricerca, sviluppo e innovazione nel territorio della Regione Toscana per un importo di 18 milioni di euro;
- la delibera CIPE n. 26 del 28 febbraio 2018, che prevede l’aggiornamento del riparto finanziario tra le aree tematiche indicate dalla citata delibera n. 25 del 2016, il cui importo complessivo è ridefinito in 54.678,10 milioni di euro e lo slittamento dall’anno 2023 al 2025 del limite temporale dell’articolazione finanziaria delle programmazioni del FSC 2014-2020;
- la delibera CIPE n. 14 del 28 febbraio 2018, con la quale il Comitato ha approvato l’addendum al Piano operativo Imprese e competitività FSC 2014-2020, portando la dotazione finanziaria del piano all’importo di 2,498 miliardi di euro;
- il PO IC FSC che, nella sua nuova versione approvata con la citata delibera CIPE n. 14/2018, è articolato nei seguenti assi prioritari di intervento: Asse I – “*Interventi per ricerca, sviluppo e innovazione*”; Asse II – “*Banda larga e ultralarga*”; Asse III – “*Rilancio degli investimenti e accesso al credito*”; Asse IV – “*Assistenza tecnica*”;
- l’Asse IV, “*Assistenza tecnica*” del Piano operativo Imprese e competitività FSC 2014-2020 che prevede interventi di assistenza tecnica e di accompagnamento finalizzati a fornire all’amministrazione titolare del Piano, il supporto tecnico-specialistico funzionale a garantire una gestione corretta ed efficace del Piano stesso;
- la delibera CIPE n. 7 del 17 marzo 2020, con la quale il Comitato ha approvato le modifiche al Piano operativo Imprese e competitività FSC 2014-2020 e l’assegnazione di nuove risorse, portando la dotazione finanziaria del piano all’importo di 2,698 miliardi di euro;
- il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante “*Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e successive modificazioni ed, in particolare, l’articolo 44 che definisce il percorso di

riclassificazione della pluralità dei documenti programmatori variamente denominati a valere sul Fondo per lo sviluppo e coesione in un unico Piano operativo per ogni amministrazione denominato “*Piano sviluppo e coesione*” (nel seguito anche PSC), restando invariate le dotazioni finanziarie degli strumenti di programmazione oggetto di riclassificazione, gli interventi individuati e il relativo finanziamento, la titolarità dei programmi o delle assegnazioni deliberate dal CIPE, nonché i soggetti attuatori, ove già individuati;

- la delibera CIPESS n. 2 del 29 aprile 2021, che, ai sensi del citato articolo 44, comma 14, del decreto-legge n. 34 del 2019, stabilisce la disciplina ordinamentale dei PSC, assicurando la fase transitoria dei cicli di programmazione 2000-2006 e 2007-2013 e armonizzando le regole vigenti in un quadro unitario;
- la delibera CIPESS n. 9 del 29 aprile 2021, di approvazione del Piano sviluppo e coesione (PSC) del Ministero dello sviluppo economico, oggi Ministero delle imprese e del made in Italy;
- la nota del Capo di Gabinetto del Ministero dello sviluppo economico del 12 ottobre 2021, prot. 0019159, che attribuisce la responsabilità del coordinamento e della gestione complessiva del PSC alla Divisione III “*Autorità di gestione dei programmi operativi comunitari e programmazione delle fonti finanziarie*” della DGIAI, che è individuata quale Autorità responsabile (AR) del Piano;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 149, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 30 ottobre 2021, n. 260, recante il “*Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico*”;
- il decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 novembre 2021, recante “*Individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero dello sviluppo economico*”;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2022, registrato dalla Corte dei Conti al n. 97 del 28 gennaio 2022, con cui il dott. Giuseppe Bronzino è stato nominato Direttore generale della Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico (ora Ministero delle imprese e del made in Italy);
- il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell’11 novembre 2022, n. 264, recante “*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle*

attribuzioni dei Ministeri”;

- il decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, che ha disposto la costituzione di Sviluppo Italia S.p.A., società a capitale interamente pubblico, successivamente denominata *“Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A.”*, la quale persegue, tra l’altro, lo scopo di *“promuovere attività produttive, attrarre investimenti, promuovere iniziative occupazionali e nuova imprenditorialità, sviluppare la domanda di innovazione, sviluppare sistemi locali d’impresa” e, altresì, di “dare supporto alle amministrazioni pubbliche, centrali e locali, per quanto attiene alla programmazione finanziaria, alla progettualità dello sviluppo, alla consulenza in materia di gestione degli incentivi nazionali e comunitari”;*
- in particolare, l’articolo 2, comma 5, del citato decreto legislativo n. 1/1999, che prevede che con apposite convenzioni sono disciplinati i rapporti con le amministrazioni statali interessate e Invitalia, utili per la realizzazione delle attività proprie della medesima e di quelle, strumentali al perseguimento di finalità pubbliche, che le predette amministrazioni ritengano di affidare, anche con l’apporto di propri fondi, alla medesima società e dispone che il contenuto minimo delle convenzioni è stabilito con direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza unificata Stato-regioni-autonomie locali;
- la sopracitata legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante *“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”* (legge finanziaria 2007) e, in particolare, le disposizioni di cui all’articolo 1, commi da 459 a 463, in base alle quali Invitalia è sottoposta a penetranti atti di controllo e indirizzo da parte dello Stato, per quanto concerne la governance, l’organizzazione e l’attività da essa svolta;
- in particolare, l’articolo 1, comma 460, della legge finanziaria 2007, che demanda al Ministro dello sviluppo economico la definizione, con apposite direttive, delle priorità e degli obiettivi della società, l’approvazione delle linee generali di organizzazione interna, del documento previsionale di gestione e, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, dello statuto e l’individuazione, con proprio decreto, degli atti di gestione ordinaria e straordinaria della società e delle sue controllate dirette ed indirette che, ai fini della loro efficacia e validità, necessitano della preventiva approvazione ministeriale;

- in particolare, l'articolo 1, comma 463, della legge finanziaria 2007, che ha sostituito l'articolo 2, comma 6, del decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, stabilendo che i diritti dell'azionista *“sono esercitati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico. Il Ministero dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, nomina gli organi della società e ne riferisce al Parlamento”*;
- la direttiva 27 marzo 2007, emanata dal Ministro dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 1, comma 461, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante priorità e obiettivi di Invitalia nonché indirizzi per il piano di riordino e dismissione delle partecipazioni societarie e per la riorganizzazione interna della stessa e, in particolare, il punto 2.1.1, in cui Invitalia è individuata quale ente strumentale dell'Amministrazione centrale volto, tra l'altro, a perseguire la priorità di *“sviluppare l'innovazione e la competitività industriale e imprenditoriale nei settori produttivi e nei sistemi territoriali”* (punto 2.1.2);
- l'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, che prevede che *“le amministrazioni dello Stato, cui sono attribuiti per legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne direttamente la gestione, nel rispetto dei principi comunitari e nazionali conferenti, a società a capitale interamente pubblico su cui le predette amministrazioni esercitano un controllo analogo a quello esercitato su propri servizi e che svolgono la propria attività quasi esclusivamente nei confronti dell'amministrazione dello Stato. Gli oneri di gestione e le spese di funzionamento degli interventi relativi ai fondi sono a carico delle risorse finanziarie dei fondi stessi”*;
- l'articolo 55-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, che prevede che *“Ai fini della realizzazione di interventi riguardanti le aree sottoutilizzate del Paese, con particolare riferimento a quelli di rilevanza strategica per la coesione territoriale finanziati con risorse nazionali, dell'Unione europea e dal Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, anche mediante finanza di progetto, le amministrazioni centrali competenti possono avvalersi per le occorrenti attività economiche, finanziarie e tecniche, comprese quelle di cui all'articolo 90 di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, delle convenzioni stipulate con l'Agenzia di cui al decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, e successive modificazioni”*;

- l'articolo 33, comma 12, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, come modificato dall'articolo 11, comma 16-quater, lettera b), del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, che definisce Invitalia quale società *in house* dello Stato;
- l'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che prevede che i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di tale disposizione sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti;
- la nota applicativa del Responsabile della prevenzione della corruzione e della Responsabile della trasparenza del Ministero dello sviluppo economico del 25 gennaio 2016, sull'applicazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo al passaggio di alti funzionari dello Stato a soggetti privati (c.d. *pantouflage*);
- la nota del Responsabile della prevenzione e della corruzione e della Responsabile della trasparenza del Ministero dello sviluppo economico del 29 settembre 2015, prot. 0020800, con cui è stato trasmesso agli Uffici competenti nelle procedure di affidamento il modello di "*Patto di integrità*" che i legali rappresentanti degli operatori economici che partecipano alle singole procedure di affidamento devono sottoscrivere, sotto pena di esclusione;
- il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante "*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*";
- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante "*Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici*

relativi a lavori, servizi e forniture”;

- in particolare, l’articolo 5 del decreto legislativo n. 50/2016, che definisce i principi comuni in materia di esclusione per concessioni, appalti pubblici e accordi tra enti e amministrazioni aggiudicatrici nell’ambito del settore pubblico, individuando le condizioni necessarie per la configurazione di un soggetto quale organismo *in house* di un’amministrazione pubblica, e l’articolo 192, concernente il regime speciale degli affidamenti *in house*;
- gli articoli 29 e 192, comma 3, del decreto legislativo n. 50/2016 e l’articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190, relativamente agli obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
- il decreto del Ministro dello sviluppo economico 27 giugno 2017 che approva le modifiche, deliberate dall’Assemblea totalitaria straordinaria in data 7 giugno 2017, agli articoli 1 e 4 dello Statuto di Invitalia e che, ai sensi dell’articolo 4, Invitalia è obbligata ad effettuare una quota superiore all’80% del proprio fatturato attraverso lo svolgimento di compiti ad essa affidati dal Ministero dello sviluppo economico e/o da altre amministrazioni dello Stato;
- il decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 maggio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 19 settembre 2018, n. 218, recante *“Individuazione degli atti di gestione, ordinaria e straordinaria, dell’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. e delle sue controllate dirette e indirette, da sottoporre alla preventiva approvazione ministeriale”*, che sostituisce il decreto del Ministro dello sviluppo economico 18 settembre 2007, tenuto conto del mutato contesto di riferimento e delle modifiche normative intervenute, anche al fine di assicurare l’esercizio del controllo analogo congiunto da parte delle amministrazioni statali committenti;
- la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 maggio 2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 3 agosto 2018, n. 179, recante *“Aggiornamento dei contenuti minimi delle convenzioni con l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A., in attuazione dell’art. 9-bis, comma 6, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69”*;

- la delibera dell’Autorità nazionale anticorruzione n. 484 del 30 maggio 2018 che dispone l’iscrizione, tra le altre amministrazioni, del Ministero dello sviluppo economico (oggi Ministero delle imprese e del made in Italy) nell’elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house, di cui all’articolo 192, comma 1, del decreto legislativo n. 50/2016, in ragione degli affidamenti nei confronti della società in house Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A., attestando che per Invitalia ricorrono tutte le condizioni previste dall’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 50/2016, atteso che la società medesima, oltre ad essere partecipata al 100% dallo Stato, è assoggettata, ai sensi della normativa vigente, al controllo analogo del Ministero dello sviluppo economico, che lo esercita congiuntamente con le altre amministrazioni dello Stato;
- la nota del 24 ottobre 2022, acquisita al prot. MiSE n. 319228, con cui Invitalia ha comunicato al Ministero dello sviluppo economico (oggi Ministero delle imprese e del made in Italy) - Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi e sulle società l'attestazione di aver realizzato, nel periodo 2019-2021, oltre l'80% del proprio fatturato attraverso lo svolgimento di compiti ad essa affidati dalle Amministrazioni dello Stato, quale condizione prevista dall'articolo 5, comma 1, lettera b) e comma 7, del citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- in riscontro alla sopra citata nota del 24 ottobre 2022, acquisita al prot. MiSE n. 319228, il Ministero dello sviluppo economico (oggi Ministero delle imprese e del made in Italy) - Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi e sulle società, tramite propria nota prot. n. 322898 del 27 ottobre 2022, ha verificato che la percentuale di fatturato realizzata da Invitalia nel triennio 2019-2021 per lo svolgimento di compiti affidati dalle Amministrazioni centrali dello Stato, calcolata sul fatturato medio del triennio è pari al 98,93%, e che può pertanto considerarsi soddisfatta la condizione normativa di cui al riportato articolo 5, comma 1, lettera b) e comma 7 del d.lgs. n. 50/2016;

TENUTO CONTO

- della Convenzione per la regolamentazione dei rapporti tra il Ministero dello sviluppo economico (oggi Ministero delle imprese e del made in Italy) – DGIAI e l’Agenzia nazionale per l’attrazione

degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. – Invitalia – inerenti all'affidamento delle attività di assistenza tecnica alla programmazione, gestione, attuazione, monitoraggio, certificazione, valutazione e controllo degli interventi del Piano Operativo Imprese e Competitività FSC 2014-2020 (PO IC FSC), sottoscritta 29 novembre 2017;

- del decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese n. 5323 del 22 dicembre 2017 di approvazione della Convenzione di cui al punto precedente, registrato alla Corte dei conti il giorno 30 gennaio 2018 n. 1-48;
- dell'Atto modificativo della Convenzione del 29 novembre 2017 per la regolamentazione dei rapporti tra il Ministero dello sviluppo economico (oggi Ministero delle imprese e del made in Italy) – DGIAI e l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. – Invitalia – inerenti all'affidamento delle attività di assistenza tecnica alla programmazione, gestione, attuazione, monitoraggio, certificazione, valutazione e controllo degli interventi del Piano Operativo Imprese e Competitività FSC 2014-2020 (PO IC FSC), sottoscritto in data 30 dicembre 2019;
- del decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese n. 276 del 22 gennaio 2020 di approvazione dell'Atto modificativo di cui al punto precedente, registrato alla Corte dei conti il giorno 11 marzo 2020, al numero 139;
- che l'articolo 9 della su menzionata Convenzione prevede come termine di durata il 31 dicembre 2023, salvo in ogni caso, il completamento delle attività e degli adempimenti derivanti dalla gestione e attuazione del PO IC FSC, sostituito, secondo quanto disposto dal citato articolo 44 del decreto-legge n. 34/2019, dal "*Piano di sviluppo e coesione*" (PSC);
- che il menzionato articolo 44, comma 7, lettera b), del decreto-legge n. 34/2019, fissa al 31 dicembre 2022 il termine ultimo per l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti, fermo restando il limite temporale dell'articolazione finanziaria delle programmazioni del FSC 2014-2020 che, ai sensi del punto 2.1 della delibera del CIPE n. 26 del 28 febbraio 2018, è fissato al 2025, in luogo del precedente limite riferito all'anno 2023;
- che con nota prot. 108842 del 6 marzo 2023, alla luce delle ragioni sopra esposte, il MIMIT-DGIAI

ha comunicato ad Invitalia l'esigenza di prorogare, a parità di compenso, la durata della Convenzione del 29 novembre 2017 al 31 dicembre 2024;

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1

(Modifica dell'articolo 9 della Convenzione del 29 novembre 2017)

1. All'articolo 9 (Durata), comma 1, le parole *“La presente Convenzione ha durata fino al 31 dicembre 2023”* sono sostituite dalle parole *“La presente Convenzione ha durata fino al 31 dicembre 2024”*.

Articolo 2

(Disposizioni finali)

1. Restano invariate tutte le disposizioni della Convenzione del 29 novembre 2017, come modificata dall'Atto del 30 dicembre 2019, non espressamente modificate dal presente Atto.
2. Il presente Atto vincola le Parti dalla data della registrazione nei termini di legge ed è sottoscritto con firma digitale ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Documento sottoscritto con firma digitale dal dott. Giuseppe Bronzino (*Ministero delle imprese e del made in Italy - Direzione generale per gli incentivi alle imprese*), ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii.

Documento sottoscritto con firma digitale dall'Amministratore Delegato, dott. Bernardo Mattarella (per l'*Agenzia nazionale per l'attrazione di investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. – Invitalia*), ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii.